Legge attualmente in vigore: D. Lgs. 81/08 art.88 campo di applicazione lettera g-bis

**«non si applica ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non e' superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI»;**

La Legge Comunitaria 2014 corregge le norme che escludevano i lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore a 10 uomini-giorno di [Paola Mammarella](mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Sicurezza%20sul%20lavoro%2C%20obblighi%20estesi%20ai%20cantieri%20temporanei%20o%20mobili%20%27%20del%2004/03/2015&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%0A%27Sicurezza%20sul%20lavoro,%20obblighi%20estesi%20ai%20cantieri%20temporanei%20o%20mobili%20%27%20del%2004/03/2015%0Ahttp%3A%2F%2Fwww%2Eedilportale%2Ecom%2Fnews%2F2015%2F03%2Fsicurezza%2Fsicurezza%2Dsul%2Dlavoro%2Dobblighi%2Destesi%2Dai%2Dcantieri%2Dtemporanei%2Do%2Dmobili%5F44319%5F22%2Ehtml%0A%0A)

04/03/2015 - Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si applicheranno anche ai cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore a dieci uomini-giorno.

La novità, introdotta dalla [**Legge comunitaria 2014**](http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2015/schema-di-disegno-di-legge-recante-disposizioni-per-l-adempimento-degli-obblighi-derivanti-dall-appartenenza-dell-italia-all-unione-europea_15708.html) approvata ieri in Consiglio dei Ministri, è stata pensata per evitare una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea, che ha rilevato come la normativa italiana non rispetti le prescrizioni della [**Direttiva 92/57/CEE**](http://www.edilportale.com/normativa/direttiva-cee/1992/92-57-cee/prescrizioni-minime-di-sicurezza-e-di-salute-da-attuare-nei-cantieri-temporanei-mobili-(recepito-con-il-decreto-legislativo-14-agosto-1996-n.-494)_989.html).  
 Come si legge nella relazione illustrativa, in base al **[D.lgs 81/2008](http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2008/81/attuazione-dell-articolo-1-della-legge-3-agosto-2007-n.-123-in-materia-di-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-(suppl.-ordinario-n.108)_10441.html" \t "blank)**, le misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti, indicati nell'Allegato XI.  
Al contrario, secondo gli articoli 1 e 2 della Direttiva 92/57/CEE, occorre garantire le misure di sicurezza in qualunque luogo si svolgano lavori edili o di ingegneria edile.  
 Ciò significa che a partire dall’approvazione della legge comunitaria, le misure sulla salute e la sicurezza dei lavoratori si estenderanno anche ai cantieri temporanei o mobili.  
**Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su**[**Facebook**](https://www.facebook.com/edilportale)**, [Twitter](https://twitter.com/edilportale) e**[**Google+**](https://plus.google.com/b/117334713299636717179/117334713299636717179/posts)